

(N. 2089)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1957

Miglioramento delle pensioni degli iscritti alla cassa per la previdenza marinara e modifiche di alcune norme previdenziali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, nello scorso gennaio, venne convenuto di elevare di circa il 30 per cento le tabelle delle competenze medie valevoli per la determinazione del trattamento previdenziale della gente di mare, approvate con la legge 25 luglio 1952 n. 915, in conformità al disposto dell'articolo 2 della citata legge, la quale prevede appunto la revisione annuale delle tabelle in questione che debbono seguire il trattamento economico di bordo (articolo 29 regio decreto 6 luglio 1922 n. 1447).

Tale aggiornamento, reso esecutivo col Decreto del Capo dello Stato 3 aprile 1957, comporterà un beneficio ai futuri pensionati — perchè l'attuale legislazione prevede la liquidazione delle pensioni in base al *migliore triennio* di contribuzioni alla Cassa per la Previdenza marinara — ma nessun beneficio porterà a coloro che si trovano in pensione al 1° gennaio 1957, data in cui le nuove tabelle hanno avuto iniziale efficacia.

Pertanto, con il presente disegno di legge, si intende venire incontro alle necessità economiche di tutti i pensionati, che attualmente hanno un trattamento non adeguato alle esigenze della vita.

Si potrà eccepire che l'attuale situazione finanziaria della C.P.M. non consentirebbe una maggiorazione di oneri rispetto a quelli a cui ora deve far fronte, presentando il proprio bilancio un *deficit* che attualmente si aggirerebbe sui 9 miliardi circa, ma si fa presente che tale *deficit* è senz'altro imputabile ai mancati finanziamenti dello Stato per il riconoscimento dei servizi militari compiuti dai marittimi mercantili in pace ed in guerra e non ancora coperti con contribuzioni da parte dello Stato a termini dell'articolo 23 della precisata legge n. 915.

A questo riguardo è confortante rilevare che il Ministro Medici nella relazione al bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 ha previsto la regolazione dei crediti della Cassa verso lo Stato per le coperture assicurative dei servizi più sopra

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicati, in lire 8 miliardi e 400 milioni, con i quali si potrebbe sanare totalmente la situazione deficitaria lamentata dalla Cassa.

Con questa copertura a saldo del lamentato preesistente *deficit*, con l'annuale versamento della quota afferente al riconoscimento dei servizi militari — che, come anticipazione, è stata versata dal 1952 ad oggi, solo per due esercizi finanziari — con l'eliminazione di circa 500 milioni annui che gravano come interessi passivi sul capitale anticipato dall'Istituto nazionale per la Previdenza sociale per fronteggiare il pagamento delle pensioni marinare e con una maggiore affluenza di contributi derivanti dalle aggiornate tabelle di competenze, sulle quali detti contributi vengono versati, la Cassa per la Previdenza marinara potrà consolidare la sua situazione patrimoniale.

È inoltre da rilevare che con la legge 4 aprile 1952, n. 218 sull'assicurazione generale obbligatoria di terra (legge Rubinacci), è stato previsto, per i pensionati della medesima assicurazione, un contributo a carico dello Stato commisurato al 20 per cento dei contributi affluenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la sola assicurazione invalidità e vecchiaia, mentre per la « Gestione marittimi », della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che rappresenta per la gente di mare, semplicemente la *previdenza sostitutiva* della invalidità e vecchiaia dei lavoratori di terra, tale beneficio non è stato a tutt'oggi concesso.

Con l'estensione di analogo contributo alla Previdenza marinara (25 per cento) su circa 6 miliardi, che rappresentano il contributo annuo riscosso dalla Cassa e che nel prossimo triennio, per i maggiori introiti dovuti ai contributi sulle nuove competenze saliranno a circa 8 miliardi, si potrebbe provvedere alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'aumento delle pensioni di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge ed alle altre provvidenze, previste nei successivi articoli, che tendono a sanare situazioni anacronistiche determinate dalla vigente legislazione, ormai superata.

Con la legge del 25 luglio 1952 le pensioni, fino a tale data erogate, vennero rivalutate, moltiplicando dalle 60 alle 70 volte, le compe-

tenze sulle quali l'iscritto aveva contribuito (competenze del 1937). Con la predetta legge vennero istituite inoltre nuove tabelle di competenze valevoli per i contributi e per il pensionamento, che gradualmente miglioravano, il trattamento ai futuri pensionati, fino a raggiungere, dopo un triennio di contribuzione — seguente il 1° agosto 1952 — il 20 per cento circa, del trattamento ante il 1° agosto 1952.

Con le tabelle di competenze recentemente approvate, i futuri pensionati — sempre dopo 3 anni di contribuzione, godranno di un trattamento di pensione che sarà di circa il 50 per cento superiore a quello dei pensionati ante 1° agosto 1952, e di circa il 30 per cento di quello dei pensionati, compresi nel periodo 1° agosto 1952, 31 dicembre 1956.

Da tale sommaria esposizione risulta evidente la necessità di rivedere il trattamento degli attuali pensionati, al fine di mitigare la sperequazione previdenziale. A tal fine si propone che le pensioni erogate fino al 31 luglio 1952 vengano aumentate del 25 per cento, quelle erogate dal 1° agosto 1952 fino al 31 dicembre 1953, del 20 per cento, quelle erogate dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955, del 15 per cento e quelle erogate dal 1° luglio 1955 fino a quando il trattamento derivante dalla applicazione delle recenti tabelle risulterà superiore al 10 per cento.

Aver considerato tra i beneficiari dell'aumento del 10 per cento i pensionati della « Gestione marittima dell C.P.M., anche coloro che liquideranno la pensione dopo l'entrata in vigore delle recenti tabelle e fino a quando il trattamento derivante dalla applicazione delle predette tabelle risulterà superiore, trova la sua giustificazione in quanto questo trattamento, (che risulterà superiore di circa il 30 per cento rispetto all'attuale) sarà pienamente operante solo dopo un triennio di contribuzione effettuata sulle citate nuove tabelle come prevedono le vigenti disposizioni.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si intende elevare la percentuale di pensione a favore delle vedove, degli iscritti alla « Gestione marittimi » dall'attuale 50 per cento, di quella goduta o spettante all'iscritto, all'80 per cento.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con lo stesso articolo viene anche proposto che la pensione per gli orfani sia commisurata al 20 per cento in luogo dell'attuale 10 per cento e che complessivamente la pensione di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani sia elevata nella misura massima del 100 per cento di quella goduta o spettante all'inscrito.

L'articolo 3 tende ad ottenere che in ogni caso i figli maggiorenni inabili siano ammessi al beneficio della pensione di riversibilità marinara, ancorchè il padre assicurato risulti deceduto in epoca precedente all'entrata in vigore dell'articolo 14 decreto-legge legislativo 22 marzo 1946 n. 391, estensivo del beneficio in questione.

Ciò allo scopo di eliminare la grave disparità di trattamento ora esistente, dato che tutti gli orfani maggiorenni inabili che hanno chiesto la pensione si sono visti respingere la relativa domanda se il padre risultava deceduto prima del 19 giugno 1946, data di entrata in vigore del citato decreto-legge legislativo.

Con l'articolo 4 si tende di dare una giusta interpretazione all'esatta dizione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1952, n. 915 nel senso che, quando il marittimo sia giudicato permanentemente inabile all'imbarco dalle Commissioni di I° e di II° grado, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, la pensione deve avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di dichiarazione della stessa invalidità, indipendentemente dalla data di presentazione formale alla Cassa di previdenza marinara della domanda di pensionamento e della eventuale contemporanea esistenza del diritto alla pensione di vecchiaia.

Ciò onde evitare — come attualmente si verifica — che gli aventi diritto abbiano a perdere varie mensilità di pensione ingiustificatamente, tenendo conto che la Cassa di previdenza marinara, nel dare una discussa ed unilaterale interpretazione al precitato articolo 7 della legge 915, non riconosce la decorrenza della pensione dalla data della invalidità, quando sussista, all'atto della presentazione della domanda, il contemporaneo diritto al trattamento di vecchiaia.

Con l'articolo 5 si prevede al riconoscimento dei periodi di servizio militare o comunque conseguente allo stato di guerra e a dare una precisa applicazione alle norme previdenziali che non risultano dai testi vigenti, sufficientemente espliciti: essi riguardano il trattamento da usare ai pensionati in caso di ripresa della navigazione per motivi eccezionali e per richiamo alle armi.

È ormai principio acquisito, nelle varie leggi regolanti le previdenze sociali, che il servizio militare ed i periodi durante i quali l'assicurato venga sottratto alla sua normale attività, per ragioni di carattere eccezionale inerenti la difesa dello Stato, siano riconosciuti validi agli effetti del diritto e della misura della pensione.

Il concetto basilare, quindi, che si può dedurre dalle varie disposizioni vigenti è quello di mantenere inalterato il rapporto assicurativo tutte le volte che l'assicurato sia costretto, per la salvezza del paese, ad abbandonare le sue normali occupazioni in modo che tale temporanea assenza non produca dannose conseguenze al perfezionamento del diritto a pensione per sé e per i propri familiari.

Da tale premessa deve, logicamente, discendere la conseguenza che, indifferente deve ritenersi la natura del servizio militare prestato, (di leva, da richiamato, da militarizzato, ecc.), come ininfluenza deve considerarsi il motivo della chiamata alle armi (in pace o in guerra) e l'arma alla quale l'assicurato viene assegnato.

Si tenga presente che i marittimi, per la particolare natura del servizio prestato e per il rischio sempre presente specie in una guerra moderna, su tutti i mari, hanno ottenuto il riconoscimento di tali loro benemeritenze prima e più ampiamente di tutti gli altri lavoratori e che ogni nuova legge deve portare un miglioramento ed un chiarimento alle norme già esistenti e non certo un regresso.

Con l'articolo 6 si confermano le vigenti disposizioni di legge relative al riconoscimento dei servizi militari precisando peraltro l'esatta interpretazione da darsi all'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915 che interessa i periodi effettuati durante il primo conflitto mondiale. Per tali servizi, non appena emana-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta la legge n. 915, la Cassa provvede a riconoscere integralmente i servizi stessi mentre in un secondo tempo, con una restrittiva interpretazione riteneva di poter limitare il riconoscimento ai periodi di permanenza in zone di operazioni. Con lo stesso articolo si è provveduto a correggere la ingiustificata norma che fa dipendere il riconoscimento dei periodi di richiamo all'esistenza di una contribuzione alla C.N.P.M., nell'anno precedente al richiamo stesso.

Per il riscatto della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, le norme inserite nelle vigenti leggi si sono dimostrate incomplete ed hanno dato luogo a numerose contestazioni.

L'articolo 7 detta le più essenziali disposizioni con le quali si tende a regolarizzare le norme di tale riscatto.

In particolare il termine utile per operare il riscatto è fissato dalle vigenti disposizioni per la previdenza marinara, *in tre anni* dalla data dello sbarco, mentre l'articolo 55 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827, concede cinque anni, per il recupero dei contributi dei lavoratori terrestri, omessi ed irregolarmente versati.

Data la particolare situazione dei marittimi che si trovano lontani dal proprio normale domicilio e dalla patria allorchè sono in navigazione, il termine da concedersi a questi lavoratori dovrebbe caso mai essere più ampio di quello previsto, per i lavoratori terrestri. Si chiede quindi, con il primo comma dell'articolo 7 che venga applicato lo stesso termine, di 5 anni, per i riscatti della navigazione estera già adottato dalla legge sulla assicurazione generale obbligatoria, a recupero dei contributi dei lavoratori terrestri.

Il secondo comma considera il caso in cui il marittimo italiano abbia compiuto più di un imbarco su navi estere a breve distanza l'uno dall'altro. La Cassa nazionale previdenza marinara, interpretando le vigenti disposizioni, in senso restrittivo, concede la facoltà di riscatto soltanto per gli arruolamenti terminati entro il triennio dalla data di domanda del riscatto stesso, ma ciò non appare giustificato se si tien conto che il marittimo, allorchè si trattiene poco tempo a terra, tra uno sbarco

ed un imbarco, non ha il tempo materiale per poter provvedere a tutte le pratiche necessarie alla richiesta di riscatto, all'attesa di conoscere l'importo della somma da versare ed al versamento di essa che deve poi essere seguita dalla registrazione del periodo sulla posizione matricolare dell'interessato a cura della Capitaneria.

Tutto ciò conferma la necessità di riconoscere che il riscatto può essere concesso, senza soverchio danno per la Cassa, anche per gli arruolamenti precedenti all'ultimo riconosciuto come riscattabile, sempre che, tra lo sbarco ed il successivo imbarco non siano trascorsi più di sei mesi.

Con il predetto articolo 7, si tende a stabilire delle norme esatte circa il versamento delle somme dovute per i riscatti e la loro rateizzazione, norme che allo stato attuale mancano complessivamente.

La Cassa deve attualmente, per stabilire prassi accettabile, in merito alla modalità dei versamenti, ricorrere per analogia ad altre leggi consimili, ma le cui disposizioni malamente si adattano al caso che ci interessa, provocando non pochi inconvenienti.

Anche in merito alla facoltà di contribuire volontariamente, onde perfezionare il diritto a pensione marittima, l'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 915, aveva necessità di una radicale modifica.

Se infatti il legislatore aveva ritenuto di estendere tale facoltà anche agli assicurati, la norma doveva rispondere a concetti di pratica applicabilità onde non dimostrarsi inutile ed inoperante.

La formulazione dell'articolo 8 di cui trattasi è tale che nessun assicurato marittimo avrebbe mai potuto usufruire, in quanto i requisiti richiesti in tale articolo coincidono con quelli previsti per la liquidazione della pensione di invalidità e, data l'età richiesta per essere ammessi al beneficio, ne risulta come conseguenza che, raggiunti tale estremi, allo assicurato viene liquidata addirittura la pensione d'invalidità in luogo dell'autorizzazione ai versamenti volontari. Per tali motivi è ritenuto indispensabile modificare la norma attraverso l'articolo 8 del progetto di legge, af-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finchè essa possa considerarsi aderente alle intenzioni del legislatore e veramente efficace.

I termini riportati nella riforma proposta con l'ultimo comma, corrispondono a quelli in vigore per i lavoratori terrestri (due anni).

Il massimo di servizio utile riconoscibile a norma delle vigenti disposizioni è pari a 30 anni complessivi e la misura della pensione non può in ogni caso, superare i trenta trentesimi della competenza media.

Se tale concetto può considerarsi, in linea generale, esatto in quanto il conteggio della pensione è tutto basato su tanti trentesimi della competenza media relativa al triennio più elevato, non appare giusto dimenticare che in alcuni casi la navigazione compiuta dall'assicurato supera notevolmente tale massimo di 30 anni.

I contributi versati oltre tale massimo si intendono utilizzati in favore della generalità degli assicurati in base ad un sano concetto di mutualità, ma non vedesi perchè, in questi casi non debbasi tener conto delle quote di maggiorazione dovute per figli minori o inabili a carico del pensionato o per la ritardata presentazione della domanda al di là dell'età pensionabile.

Con l'articolo 9 del progetto di legge si è inteso porre un riparo a tale giustificata esclusione, sia pure limitando il beneficio a coloro che possano far valere almeno 35 anni di servizio utile e ciò allo scopo di ottenere che la contribuzione versata oltre il massimo previsto dalla legge e per un periodo così considerevole (da un minimo di 5 anni in avanti), possa fornire all'assicurato almeno il beneficio delle quote di navigazione in aggiunta alla misura della pensione calcolata nel massimo previsto dalla legge.

Con l'articolo 10 si prevede l'intervento dello Stato, analogamente a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1952 n. 218 sulla assicurazione generale obbligatoria: su l'intervento dello Stato analogamente a quanto avviene per il fondo di adeguamento delle assicurazioni generali obbligatorie si deve opportunamente rilevare che i motivi, a suo tempo avanzati dal Tesoro, in sede di discussione del disegno di legge sulle sistemazioni della previdenza marinara (poi legge 25 luglio 1952, n. 915) devono ritenersi ormai superati, sia perchè lo Stato ha consentito, poi, di intervenire direttamente nei trattamenti di previdenza di altre categorie di lavoratori non dipendenti (come i coltivatori diretti e gli artigiani).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni a carico della « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aumentate:

A) del 25 per cento quelle erogate fino al 31 luglio 1952;

B) del 20 per cento quelle erogate dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1953;

C) del 15 per cento quelle erogate dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955;

D) del 10 per cento quelle erogate dal 1° luglio 1955 e fino a quando il trattamento derivante dall'applicazione delle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1957, risulterà superiore.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 33 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 9 del regio decreto-legge 19 agosto 1939, n. 1560 è sostituito dal seguente:

« La pensione per la vedova degli iscritti alla « Gestione marittimi » è uguale all'80 per cento di quella che godeva e che sarebbe spettata all'iscritto; se vi sono figli minorenni o maggiorenni inabili al lavoro, la pensione è aumentata di un ventesimo della pensione del padre.

In nessun caso però la pensione per la vedova e gli orfani può, complessivamente, risultare superiore al cento per cento di quella che godeva e che sarebbe spettata all'iscritto ».

Art. 3.

Il beneficio previdenziale a favore dei figli maggiorenni inabili previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, compete anche nel caso che il decesso dell'assicurato si sia verificato in epoca precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo luogotenenziale n. 391.

Art. 4.

Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1952, n. 915 è sostituito dal seguente:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo in cui l'invalidità stessa viene riconosciuta su domanda dell'interessato o dal primo giorno del mese successivo in cui l'iscritto viene dichiarato permanentemente inabile all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

Tale decorrenza compete anche se all'atto della presentazione della domanda di pensione formale alla Cassa di previdenza marinara, l'iscritto abbia acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915 ».

Art. 5.

Sono riconosciuti utili, con le norme e le limitazioni di cui al presente articolo, agli effetti del diritto alla pensione marinara e per il computo del servizio complessivo prestato dall'assicurato i seguenti periodi:

a) il servizio militare di leva o da richiamo, in tempo di pace in qualsiasi arma prestato, semprechè tali servizi siano stati effettuati dopo l'inizio della navigazione mercantile;

b) il servizio da trattenuto, da richiamato o da militarizzato, in tempo di guerra, in qualsiasi arma prestato;

c) i periodi di imbarco su navi militari, in qualsiasi epoca effettuati.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni contenute nel precedente articolo, si confermano tutte le norme di legge attualmente vigenti circa il riconoscimento dei servizi militari.

Al 4° comma dell'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, viene aggiunto quanto segue:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il 1° comma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, viene così modificato:

« I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la Previdenza marinara, per il richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato tra il 10 giugno 1940 e l'8 novembre 1945, sono considerati a tutti gli effetti dal regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, coperti di contribuzione alla Cassa stessa purchè il richiamo sia intervenuto dopo l'inizio della iscrizione alla Cassa.

I pensionati alla data della presente legge possono richiedere la revisione del trattamento in riferimento a quanto disposto nel presente articolo entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio militare in qualunque arma prestato, nelle forze armate italiane, dagli iscritti alla « Gestione marittimi » a decorrere dal 25 maggio 1915 e fino al 1° luglio 1920, sancito con l'articolo 136 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è computato utile agli effetti del diritto e della misura della pensione e dà luogo ad una maggiorazione di iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 7.

A modifica dell'articolo 30 del regio decreto 26 ottobre 1896 e degli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, e successive modificazioni, il riscatto dei periodi eseguiti da marittimi italiani su navi battenti bandiera estera deve essere chiesto dall'interessato esibendo i necessari documenti e pena la decadenza, entro e non oltre *cinque anni dalla data dello sbarco*.

Se i periodi effettuati su navi straniere e per i quali si chiede il riscatto sono più di uno, saranno considerati come continuativi, agli effetti dei termini di decadenza stabiliti nel comma precedente, allorchè tra lo sbarco e lo imbarco successivo non siano trascorsi più di sei mesi.

A richiesta dell'assicurato il versamento della somma, necessaria al riscatto di cui sopra, può essere rateizzato.

La rateizzazione è stabilita in cinque rate successive da pagarsi alla fine di ciascun tri-

mestre decorrente dalla data sotto la quale viene concesso il riscatto, se la somma necessaria non supera l'importo di una mensilità della retribuzione percepita dall'assicurato durante l'ultimo arruolamento su nave nazionale.

In tutti gli altri casi, la rateizzazione è stabilita in dieci rate successive trimestrali.

Se il riscatto viene chiesto entro tre anni dalla data dell'ultimo sbarco, la somma necessaria non verrà gravata di alcuna maggiorazione.

Se invece il riscatto viene chiesto oltre il terzo anno dalla data dell'ultimo sbarco ed entro il quinto anno dalla data stessa, o se l'assicurato ritarda il versamento della rata stabilita per il riscatto, la somma dovuta verrà aumentata degli interessi di mora.

Nel caso in cui l'assicurato avanzi domanda di pensione quando ancora non abbia effettuato il riscatto, ma entro i termini sopra indicati, la somma necessaria verrà trattenuta sui ratei della pensione in misura non superiore ad un quarto della pensione stessa e sino alla sua estinzione.

La facoltà di riscattare la navigazione compiuta su navi battenti bandiera estera può essere esercitata dai familiari dell'assicurato, allorchè questo sia deceduto 24 mesi dall'ultimo sbarco.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 915, viene così modificato:

« L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° se donna, possa far valere almeno 10 anni di navigazione, semprechè dall'ultimo sbarco non sia trascorso più di un decennio e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione d'invalidità marinara, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione.

L'iscritto che venga dichiarato inabile alla navigazione in modo permanente da parte delle Commissioni mediche previste dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e che possa far valere almeno 10 anni di servizio utile

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivo, ma non abbia il requisito dei 12 mesi di arruolamento nell'ultimo decennio, richiesto dalla legge per il diritto a pensione, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento del diritto di pensione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel II comma dell'articolo 8 sopra citato, la Cassa nazionale previdenza marinara, dovrà a richiesta dell'assicurato, indicare quale sia l'importo della pensione ricavabile al termine del versamento volontario previsto dal presente articolo e quale sia il numero e l'importo dei contributi trasferibili all'I.N.P.S. nel caso l'assicurato non usufruisca della facoltà del versamento volontario, in modo che questo ultimo possa esprimere fondatamente l'opzione tra l'uno e l'altro trattamento ».

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 915, vengono così modificati:

« La domanda del versamento volontario deve essere presentata entro due anni dal compimento dell'età o dalla dichiarazione di inabilità permanente. Per gli iscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni se donne, il termine di due anni decorre dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Art. 9.

Le quote maggiorative della pensione previste dal penultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 915, per i figli a carico, sono dovute anche quando la pensione stessa sia stata liquidata sul massimo di 30 anni di servizio utile complessivo entro i limiti previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, semprechè l'assicurato possa far valere almeno 35 anni di servizio utile.

A parziale modifica dei commi quinto e sesto dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 915, la norma contenuta nel precedente comma si applica anche per le maggiorazioni previste allorchè l'assicurato ritardi la presentazione della domanda oltre l'età pensionabile.

Art. 10.

Agli oneri derivanti di cui all'articolo 1 ed alle modifiche previste dalla presente legge sarà provveduto col contributo pari al 25 per cento del gettito complessivo dei contributi affluenti alla gestione marittima ed alla gestione speciale della Cassa per la previdenza marinara a carico dello Stato, analogamente a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, sull'Assicurazione generale obbligatoria.